



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

**Affidamento in concessione del “Servizio di somministrazione di bevande
calde, fredde e snack mediante installazione di distributori automatici
presso la sede del Ministero della cultura – Complesso monumentale di San
Michele a Ripa – Roma”**

CAPITOLATO D’ONERI



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO I “Organizzazione e funzionamento”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato disciplina la Concessione del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante installazione di circa n. 14 distributori automatici presso il Ministero della cultura - sede di via di San Michele, n. 22, Roma.

Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori è parametrato alle esigenze dell'Amministrazione negli spazi preesistenti e già individuati anche dall'Agenzia del Demanio; potranno subire eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, da previamente concordare con l'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà richiedere, in corso di esecuzione del contratto e senza onere alcuno, eventuali spostamenti dei distributori.

In nessun caso è consentita, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, la rimozione, lo spostamento o la collocazione di macchine da parte del Concessionario.

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso la sede di Roma, in via di San Michele, n. 22;
- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pronto intervento a chiamata in caso di malfunzionamento dei distributori automatici installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito anche "Codice").

Non sono previste compensazioni economiche.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A titolo puramente indicativo e non vincolante, si riportano di seguito alcuni dati sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il servizio oggetto di concessione.

La sede di via di San Michele, n. 22, occupa, al momento, circa 400 unità.

L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero attuale del personale.

Il Concessionario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, né richiedere modifiche o integrazioni al contratto in esecuzione, nell'eventuale ipotesi di mancata fruizione del servizio da parte dell'utenza.

Si evidenzia, altresì, che nella sede è presente un servizio di bar e somministrazione di alimenti e bevande.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE

Il Concessionario dovrà provvedere ad installare presso la sede indicata il numero e le tipologie di distributori automatici, descritti al precedente art. 2 che presentino le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale;
- b) essere di recente fabbricazione e nuove;
- c) rientrare nella Classe Energetica C/D o superiore, al fine di poter ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- d) essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- e) essere dotati di gettoniera per monete in grado di erogare il resto;
- f) permettere il pagamento anche tramite scheda o chiave elettronica o "modalità di pagamento alternativa" (lettore di carte di credito/debito - App dedicata) offerta in gara;
- g) fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- h) riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- i) essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- j) essere dotate di un dispositivo esterno di erogazione, non esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni;
- k) evidenziare, se offerti in sede di gara, a titolo di offerta migliorativa, la presenza di prodotti freschi, biologici, da produzione integrata, DOP, IGP, STG, mercato equo e solidale e speciali (*prodotti per diabetici/per intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, ecc*);
- l) i prodotti offerti, il loro confezionamento e i contenitori di distribuzione (Bicchieri, bicchierini e palette) dovranno rispettare le norme di eco-sostenibilità ambientale;
- m) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
- n) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Coordinatore del servizio (CS), il nominativo e la ragione sociale del Concessionario e il relativo recapito telefonico;
- o) avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
- p) avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini, parametrata alla media di utenza;
- q) per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtraggio, purificazione e protezione esterna da contaminazioni dell'acqua e dei relativi preparati;

3



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492
PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

ART. 4 - CATALOGO DEI PRODOTTI DA EROGARE

Il servizio dovrà prevedere l'erogazione minima di almeno le seguenti tipologie di prodotti:

A) BEVANDE CALDE	
con caffè a grani, macinato fresco	Caffè espresso
	Caffè espresso lungo
	Caffè espresso macchiato
	Cappuccino
caffè con cialde	Caffè espresso
	Caffè espresso lungo
	Caffè espresso macchiato
	Caffè espresso decaffeinato
	Cappuccino
bevande calde	Caffè d'orzo
	Caffè d'orzo macchiato
	Caffè al ginseng
	Caffè al ginseng macchiato
	Latte fresco pastorizzato Alta Qualità
	Cappuccino d'orzo
	Cioccolato forte
	Tè al limone
N.B.: per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili	
B) BEVANDE FREDDE	
acqua oligominerale gassata o effervescente naturale	
acqua oligominerale naturale	





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

succhi di frutta ad alta % di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti)	
bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.)	
bibite con integratori di sali minerali	
C) SNACK (SALATI E DOLCI)	
Snack salati	Crackers
	Patatine classiche
	Taralli all'olio di oliva con o senza rosmarino
	Schiacciatine all'olio di oliva con o senza rosmarino
	Frutta secca (arachidi, noci e mandorle sgusciate, ecc.)
	Tramezzini e/o Panini
Snack dolci	Prodotti da forno (croissant, treccine, wafer, crostatine, biscotti farciti, ecc.)
	Barrette al cioccolato o cereali

5

ART. 5 - SISTEMA HACCP E PIANO DI IGIENE E PULIZIA

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, previsto specificatamente dal D.Lgs. n. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa.

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

Il Concessionario deve garantire un adeguato **Piano di igiene e pulizia** e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori, oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

Il Piano di igiene e pulizia, oltre che nel Manuale di autocontrollo e sistema HACCP, deve essere descritto nella Relazione Tecnica, in quanto criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica da presentare in sede di gara.

Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto di concessione.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

ART. 6 - CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
- divieto di utilizzo di prodotti con OGM o transgenici;
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:
 - il nominativo del produttore;
 - gli ingredienti di cui sono composti;
 - coloranti, conservanti ed edulcoranti in genere
 - il peso netto;
 - la data di confezionamento e scadenza;
 - le informazioni nutrizionali (ad esempio: contenuto calorico, grassi, grassi saturi e insaturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per RDA);
 - l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie, deve figurare nell'elenco degli ingredienti, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene.

6

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori con intolleranze o allergie alimentari, garantendo costantemente l'offerta di prodotti adeguati per tale tipologia di utenza.

I prodotti da erogare dovranno corrispondere a quanto precisato in sede di gara.

Dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari snack (sia dolci che salati, nonché ipocalorici/senza zucchero) e alimenti, mantenendo un equilibrio fra i diversi generi.

I distributori misti di bevande fredde + snack (dolci e salati), dovranno garantire l'erogazione di tutti i prodotti sopra indicati, previsti come fornitura minima dalle due tipologie di distributori.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita, a mezzo distributore, corrispondano ai requisiti e alle caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

È vietata la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina e carnitina, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti e di quant'altro non espressamente specificato dal presente Capitolato.

Dovrà essere data la massima attenzione alla **data di scadenza dei prodotti**, che non dovrà mai essere inferiore a 60gg. e non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti anche laddove è indicato "*consumare*



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492
PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

preferibilmente entro il...”, pena l’applicazione delle penali, come da successivo art. 24.

Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto ad esclusione dei prodotti freschi o quelli la cui durabilità risulti inferiore ai 5 giorni che comunque dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza.

L’eventuale introduzione, nel corso della esecuzione del servizio in concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con l’Amministrazione.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione dell’Amministrazione, sostituire alcuni prodotti e/o introdurne di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.

Al fine di ridurre l’uso della plastica monouso e di limitare l’incidenza del servizio sull’ambiente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l’applicazione della penale di cui all’art. 24 del presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà produrre, in sede di offerta, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione, con indicazione della relativa marca e dei prezzi offerti, nonché le relative schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori. A richiesta dell’Amministrazione il Concessionario dovrà esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

L’Amministrazione dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori, al fine di verificare la scadenza e l’effettiva provenienza biologica, DOP, IGP, STG, equo solidale.

Le bevande calde, periodicamente, saranno oggetto di valutazione congiunta da parte dell’Amministrazione, il gestore dovrà essere disposto a regolare gli ingredienti per mantenere un adeguato livello qualitativo delle bevande.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione. I prodotti di cui si richiede la rimozione dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del Concessionario.

ART. 7 - PREZZI

I prezzi da applicarsi agli utenti per le somministrazioni sono quelli offerti dal Concessionario in sede di gara. L’Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.

I prezzi dei prodotti sono fissi ed invariabili, almeno per i primi due anni di Contratto. Dopo il suddetto periodo, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.



SERVIZIO I “Organizzazione e funzionamento”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

Gli aumenti potranno essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applicherà l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

La richiesta di adeguamento dovrà essere prodotta dal Concessionario all'Amministrazione, corredata di un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e di una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'Amministrazione procederà ad attenta analisi della richiesta e, qualora dovesse ritenere i nuovi prezzi proposti, non conformi agli incrementi documentati o superiori al prezzo medio rilevabile ufficialmente, potrà richiedere al Concessionario di rivederli, ovvero potrà rifiutarli, in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate. I prezzi oggetto di revisione potranno essere applicati dal Concessionario soltanto a seguito di formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il pagamento con sistema elettronico i distributori dovranno essere dotati di dispositivo funzionante con schede o chiavi elettroniche ricaricabili o, in aggiunta, una o più "modalità di pagamento alternative" offerte in gara (ad esempio: lettore di carte di credito/debito e/o App mobile per smartphone), capace di gestire il credito a scalare, identico per tutti i distributori installati e funzionante tramite il medesimo sistema e la medesima codifica.

Il Concessionario si impegna a fornire, in comodato d'uso gratuito, schede o chiavi elettroniche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria massima, non superiore a € 3,00 (euro tre/00), che sarà resa ai dipendenti al momento della restituzione delle stesse.

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti, non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.

La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere concordata tra l'amministrazione ed il Concessionario.

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione della Concessione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il valore presunto della concessione (ex art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), per l'intera durata contrattuale è pari a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) al netto dell'IVA, calcolato su una base empirica dell'incasso della media di utenza, in considerazione anche della contestuale presenza di



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

un servizio bar punto ristoro, all'interno dell'immobile.

Tale stima ha, comunque, carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo ad alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario nei riguardi dell'Amministrazione, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

ART. 10 - CANONE DI CONCESSIONE E ONERI

Per l'uso delle aree destinate all'installazione dei distributori automatici, il Concessionario dovrà corrispondere all'Agenzia del Demanio, con decorrenza dalla data formale di decorrenza del contratto un **Canone fisso complessivo annuo** di € **4.536,00** (Euro quattromilacinquecentotrentasei/00).

L'Amministrazione comunicherà all'Agenzia del Demanio i dati della società aggiudicataria, per il rilascio della Concessione onerosa relativa all'utilizzo degli spazi demaniali.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nullastata o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi. È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.

Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o l'erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario. È altresì trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico Finanziario.

ART. 11 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

I distributori dovranno essere installati nelle aree indicate al precedente art. 2. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i distributori, a finalità diverse da quella prevista dal presente Capitolato speciale, né potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori, se non in presenza di accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati sia Enti pubblici o Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso,



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

anche saltuario, degli spazi concessi o di parte di essi.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi, oltre al risarcimento del danno.

ART. 12 - TEMPI DI INSTALLAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, a proprie cure e spese, all'installazione dei distributori automatici che dovranno essere concluse entro **30 giorni lavorativi** dalla sottoscrizione del contratto.

Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici farà fede apposito Verbale di consegna dell'inizio del servizio redatto dal Concessionario, e della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;

ART. 13 - RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- a) ad acquistare, trasportare ed installare i distributori automatici richiesti dall'Amministrazione;
- b) a fornire e predisporre nell'area ristoro circostante i distributori appositi recipienti per i rifiuti, e un tavolino alto da appoggio;
- c) a fornire distributori automatici tutti nuovi, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- d) a sostituire i prodotti scaduti e difettosi. Si precisa a tal fine che l'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva il Concessionario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta;
- e) a rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori installati;
- f) ad intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 24 ore dalla segnalazione e, ove non fosse possibile la riparazione, alla sostituzione con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 48 ore dalla segnalazione;
- g) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo il piano di

10





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione, nonché della parte di impianto elettrico e idrico di competenza. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte, ovvero dovranno essere affidate a imprese o soggetti professionali e qualificati, iscritti negli specifici albi professionali. Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 37/2008, devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità ogni qualvolta si rendessero necessarie.

Il Concessionario dovrà osservare:

- a) le modalità e le tempistiche previste dai manuali operativi delle rispettive macchine; al fine di garantirne la perfetta manutenzione;
- b) tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza per l'uso dei distributori.

Il Concessionario dovrà fornire:

- a) l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate e della relativa potenza assorbita, nonché dei prodotti erogati e dei prezzi offerti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- b) il Piano di igiene e pulizia di cui all'art. 5, indicante frequenza e modalità con cui saranno effettuate le operazioni di pulizia e/o sanificazione/disinfezione dei distributori automatici che dovranno essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- c) il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei distributori automatici.

Il Concessionario, inoltre:

- a) avrà accesso presso la sede solo nei giorni lavorativi, dalle ore 7.30; la permanenza sarà consentita fino al tempo strettamente necessario, e comunque non oltre le ore 16.00, per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione, pulizia e sanificazione;
- b) dovrà utilizzare l'acqua erogata dall'impianto idrico esistente, senza alterarla con sostanza alcuna (non sono ammessi erogatori mediante boccione d'acqua);
- c) sarà responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Amministrazione che di terzi e dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti;
- d) dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, mono strato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

di generi di ristoro.

Infine, sono a totale carico del concessionario i seguenti altri oneri:

- a) l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, sia dal punto di vista normativo che economico;
- b) le spese per l'acquisto, il trasporto e collocazione delle bevande e degli alimenti;
- c) le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- d) le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio.

ART. 14 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto; garantirà, inoltre, l'erogazione dell'energia elettrica e di acqua per il funzionamento dei distributori.

L'Amministrazione assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante i distributori, consentirà l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del servizio (ad esempio: per il rifornimento dei distributori automatici, per la pulizia ecc.) e provvederà a fornire ed a vuotare i sacchi che andranno predisposti negli appositi recipienti forniti dal Concessionario.

Il Concessionario non potrà rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica e/o di acqua.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 15 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione:

- il presente Capitolato;
- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione.

ART. 16 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.

Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 17 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18, e dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio) e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, prima della stipula del Contratto o della data del Verbale di consegna del servizio.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

Il Coordinatore del servizio dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, dovrà:

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e,





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

all'occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

ART. 19 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del contratto a firma dell'Agazia del Demanio Direzione di Roma Capitale, del Direttore dell'Amministrazione e del Concessionario.

La durata della Concessione è di 5 anni a decorrere dalla data del contratto.

A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il Concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento.

È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

ART. 20 - PROROGA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi dalla scadenza.

Il Concessionario, pertanto, si impegna in via eventuale a garantire il corretto e pieno funzionamento dei distributori automatici fino al completamento delle procedure di individuazione del nuovo gestore e al suo subentro.

14

ART. 21 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23 - REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, ovvero su richiesta del RUP, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

- incasso annuale dei distributori.

Il resoconto dovrà essere inviato entro il 30 marzo dell'anno successivo mediante comunicazione inviata per e-mail alla Stazione Appaltante o al RUP agli indirizzi seguenti:

dg-abap.servizio1@cultura.gov.it;

antonio.ginanneschi@cultura.gov.it

dette informazioni saranno, comunque, considerati dati sensibili e, pertanto, sottoposti alla normativa in materia di "privacy".

ART. 24 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

OGGETTO	Importo penale
Mancanza di pulizia e sanificazione	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti per oltre 1 giorno lavorativo o per prodotti difformi per qualità	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Mancato rispetto degli atti contrattuali	€ 100,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola
Ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione o per termine Concessione	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

Applicazione di prezzi difforni rispetto al listino prezzi	€ 100,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Non conformità dei prodotti rispetto al Capitolato e all'offerta presentata	€ 50,00 per prodotto e per ogni giorno solare

Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata a norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la garanzia definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per applicazione delle suddette penali e non adeguatamente reintegrata, l'Amministrazione procederà alla rescissione unilaterale del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, nel caso in cui siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 25 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva ai sensi del CCNL applicabile, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

ART. 26 - SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

Il Concessionario, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere al R.S.P.P. il proprio Documento Valutazione Rischi (DUVRI) elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 81/2008.

Successivamente alla ricezione del predetto documento, in conformità all'art. 26, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08, verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze, che sarà allegato al Contratto di Concessione.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dalla Stazione Appaltante, dovrà essere condiviso e sottoscritto, prima della stipula del contratto dal R.S.P.P. dell'Amministrazione e dal referente del Concessionario.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 27 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente.

17

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del Codice cui espressamente si rinvia, ivi compresa, per la natura del contratto, l'applicabilità di quanto previsto al comma 7.

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto il Concessionario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il Concessionario in ogni caso comunica alla Stazione concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nel servizio.



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto altresì divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma procura all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 29 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario è tenuto a prestare *ex art.* 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva in misura pari a: *i)* al 10% (dieci per cento) del valore della concessione stimato dall'Amministrazione.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, di esecuzione dei servizi e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia, nel caso in cui il Concessionario risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento UE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*)





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

19

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore della Stazione concedente; inoltre, dovranno essere presentate corredate **di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.**

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, l'Amministrazione ha diritto





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

di avvalersi della garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.

La garanzia fideiussoria in questione dovrà essere mantenuta valida sino alla scadenza naturale del contratto di concessione.

ART. 30 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi).

La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

La stipulazione della Polizza non solleva il Concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

La Concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

- stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
 - g. il contraente venga diffidato cinque volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari dalla data del verbale di consegna del servizio;
 - i. nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall'Amministrazione, le criticità che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. se, nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del verbale di consegna del servizio;
 - k. mancata osservanza da parte del personale del Concessionario e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione con D.M. 10 aprile 2015, nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - l. mancata osservanza del divieto di sub-concessione e di cessione o affitto dell'azienda;
 - m. mancata osservanza del divieto di cessione del Contratto;
 - n. mancata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario e mancato rispetto dei tempi previsti dal PEF per la realizzazione degli investimenti.

21

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la Stazione concedente, ai sensi dell'art. 176, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

ART. 32 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione dovrà rivalersi, sulla garanzia



SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO I

definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 33 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per quanto qui non previsto si rinvia all'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, nonché dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020.

ART. 34 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Concessionario non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa dello scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde) o di qualsiasi altro evento (come, ad esempio, guasti agli impianti elettrici, idrici, ecc.).

L'Amministrazione è altresì sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso e furto, relativamente ai distributori e al loro contenuto.

ART. 35 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato.

A tale fine il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

I controlli potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- previa apertura dei distributori, le condizioni igieniche degli stessi;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO I

- espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla presenza nei distributori automatici delle bevande e degli alimenti da somministrare, i tempi di attesa per i rifornimenti dei prodotti mancanti, lo stato di manutenzione dei distributori, ecc.;
- decoro, pulizia ed igiene dei distributori adibiti al servizio;
- validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione dei distributori automatici;
- controlli sulla qualità dei prodotti forniti.

ART. 36 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, con esclusione del ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 37 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato d'oneri, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

23



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it